FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0100/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0053/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4037/816pf25-26/GC/PN/gb del 21 agosto 2026, depositato il 21 agosto 2026, nei confronti dei sigg.ri Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Alessandro Buccieri, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. n. 4037/816pf25-26/GC/PN/gb del 21 agosto 2026, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i sigg.ri Simone Pepe e Giuseppe Sculli, in qualità di soggetti svolgenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, attività rilevante per l'ordinamento federale, nonché l'Avv. Alessandro Buccieri, quale soggetto che, all'epoca dei fatti, svolgeva, ai sensi della medesima disposizione, attività rilevante per l'ordinamento federale, successivamente iscritto nel Registro nazionale degli agenti sportivi dal 15 gennaio 2026 e nel Registro federale dal 12 febbraio 2026, per rispondere:

"*- della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, e dall'art. 10 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC poiché, in mancanza del titolo abilitativo previsto dall'art. 10 del Regolamento agenti sportivi, titolo mai conseguito dallo Sculli e dal Pepe e conseguito dal Buccieri solo in data 15.01.2026, svolgevano attività di agente sportivo, esercitando in concorso tra di loro funzioni di scouting, di assistenza tecnica e di intermediazione al fine di acquisire i relativi mandati e di svolgere trattative con le società calcistiche, finalizzate alla stipula di contratti di prestazioni sportive dei calciatori abusivamente rappresentati. In particolare, Pepe, Buccieri e Sculli promuovevano la stipula sia di contratti di mandato sportivo tra la SP Management Srl e i calciatori, sia di contratti di prestazioni sportive tra i calciatori e le società sportive, alle quali si qualificavano falsamente quali agenti dei calciatori, senza esserlo e senza avere pertanto il potere di sottoscrivere gli atti negoziali che venivano firmati postumi e a distanza dal Iachini Bellisarii, senza che quest'ultimo avesse mai partecipato alle trattative finalizzate all'acquisto delle prestazioni sportive dei calciatori e senza aver mai interloquito con gli stessi né con le società. Nello specifico, Pepe, Buccieri e Sculli, qualificandosi falsamente quali agenti sportivi, abusivamente intermediavano e partecipavano alla stipula dei seguenti contratti che Iachini Bellisarii a distanza sottoscriveva:*

- *contratto di mandato sportivo, in data 2.7.2024, tra la SP Management Srl e il calciatore Costantino Favasuli, afferente la sua prestazione sportiva prima con la società S.S. Calcio BARI (5 luglio 2024) e successivamente con la società U.S. CATANZARO 1929 (31 luglio 2025);*
- *contratto di mandato sportivo in data 9.4.2024, tra la SP Management Srl e il calciatore Davide Bettella, all'epoca in forza al Monza Calcio e successivi contratti afferenti le prestazioni sportive del calciatore con la società FROSINONE CALCIO (30 giugno 2024) e con la società U.S. CATANZARO 1929 (29 luglio 2025);*
- *contratto di consulenza, rappresentanza e assistenza legale, recante data 15.9.2022, stipulato dal calciatore Caprari Gianluca su indicazione del Pepe in favore dell'avv. Buccieri Alessandro, che, dissimulando il contratto di mandato sportivo, remunerava, prevedendo provvigioni da corrispondere anche nelle successive annualità, le prestazioni relative all'assistenza ricevuta dal calciatore Caprari Gianluca nella trattativa e stipula del contratto di prestazioni sportive con il Monza Calcio (del 21 luglio 2022) nonché all'assistenza ricevuta nella stipula di ulteriori e precedenti contratti tra il calciatore e le società Verona e Sampdoria, così ponendo in essere, pur dissimulato, un'attività di agente sportivo;*

- della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva poiché dopo aver stipulato e depositato in data 02.07.2024

un contratto di mandato sportivo con il calciatore FAVASULI Costantino, con scadenza prevista al 30 giugno 2026, formavano, mediante apposizione di 5 firme non genuine in quanto non riconducibili al calciatore medesimo e apposte con la tecnica del copia-incolla dell'"immagine" di firma apposta in precedente atto, un successivo contratto recante data 31 luglio 2024 - di cui facevano uso depositandolo il 7 agosto, quando veniva respinto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi per la preesistenza del contratto del 2.7.2024 e successivamente il 14 agosto 2024 - contenente sostanziali e peggiorative modifiche, quali l'introduzione di una penale di euro 150.000,00 per il caso di recesso anticipato e di una clausola compromissoria in favore del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in luogo della già prevista competenza del Tribunale di Pescara".

1. La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la "*Segnalazione, formulata dall'Avv. Alessandro Moretti, concernente alcune condotte poste in essere da soggetti riconducibili alla S.P. Management S.r.l.*", risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 20 febbraio 2026 al n. 816pf25-26.

Unitamente all'esposto trasmesso in data 6 febbraio 2026 dall'Avv. Alessandro Moretti, nell'interesse del calciatore Costantino Favasuli, con i relativi allegati – tra i quali gli screenshot delle conversazioni WhatsApp intercorse tra i sigg.ri Favasuli, Sculli e Pepe, la corrispondenza con la Commissione Federale Agenti Sportivi, la documentazione relativa ai contratti di mandato stipulati con S.P. Management S.r.l., nonché gli atti relativi al procedimento arbitrale n. 1/2026 promosso dalla S.P. Management s.r.l. nei confronti del calciatore Costantino Favasuli dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – agli atti di indagine risultano acquisiti, per quanto di interesse, l'elenco dei contratti di mandato sottoscritti in favore della S.P. Management S.r.l.; lo storico delle iscrizioni ai registri istituiti presso la Commissione Federale Agenti Sportivi dei sigg.ri Alessandro Buccieri, Luigi Iachini Bellisarii, Simone Pepe e Giuseppe Sculli; lo storico dei tesseramenti dei sigg.ri Simone Pepe e Giuseppe Sculli; la documentazione relativa ai tesseramenti dei calciatori assistiti dalla S.P. Management S.r.l.; estratti delle pagine web della S.P. Group Scouting, dai quali risultava il portafoglio di calciatori pubblicizzato dalla struttura e l'elenco degli agenti sportivi iscritti al Registro Federale F.I.G.C.

Nel corso dell'attività istruttoria, la Procura Federale procedeva, inoltre, all'audizione, quali persone informate sui fatti, del calciatore Andrea Silipo, di Mirko Evangelista, segretario sportivo della società Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., nonché di Valerio Di Cesare, direttore sportivo della SSC Bari S.p.A., di Davide Teti, segretario sportivo della medesima società e di Giuseppe Magalini, già direttore sportivo della SSC Bari S.p.A. In data 9 giugno 2026 venivano altresì sentiti, quali soggetti sottoposti ad indagine, anche Luigi Iachini Bellisarii e Alessandro Buccieri, mentre Simone Pepe, pur ritualmente convocato, non si presentava, facendo pervenire una dichiarazione a mezzo del proprio difensore.

In data 30 giugno 2026, con provvedimento prot. n. 33742/816pf25-26/GC/PN/fm – preceduto dall'intendimento di archiviazione prot. n. 33465/816pf25-26/GC/PN/fm del 25 giugno 2026 e dalla condivisione della Procura Generale dello Sport prot. n. 5396 del 26 giugno 2026 – la Procura Federale disponeva l'archiviazione del procedimento, ritenendo che gli elementi sino ad allora acquisiti non consentissero di ritenere provati, con il grado di convincimento richiesto in sede disciplinare, né l'esercizio di attività riservate agli agenti sportivi da parte degli odierni deferiti, né la non genuinità della sottoscrizione del calciatore Favasuli sul mandato del 31 luglio 2024.

Con provvedimento prot. n. 2241/816pf25-26/GC/blp del 27 luglio 2026, la Procura Federale disponeva, ai sensi dell'art. 122, comma 4, CGS, la riapertura delle indagini, ritenendo che nuovi fatti e circostanze rilevanti emergessero dagli atti del procedimento penale n. R.G.N.R.5965/26, allora pendente presso la Procura della Repubblica di Roma nei confronti di Luigi Iachini Bellisarii, Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Alessandro Buccieri.

Tali atti, tra i quali le sommarie informazioni rese da Davide Bettella e Gianluca Caprari, gli esiti delle perquisizioni e dei sequestri eseguiti il 14 maggio 2026 nei confronti degli indagati, nonché la documentazione acquisita nel corso degli accertamenti di polizia giudiziaria, venivano acquisiti in copia dalla Procura Federale il 27 luglio 2026, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, a seguito della trasmissione, in data 24 luglio 2026, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 *bis* c.p.c.

In data 3 agosto 2026 la Procura Federale proseguiva l'attività istruttoria, sentendo il sig. Davide Bettella, in rogatoria presso la sede della società Delfino Pescara 1936 S.p.A., nonché, quali soggetti sottoposti alle indagini, l'Avv. Luigi Iachini Bellisarii e l'Avv. Alessandro Buccieri. Per la medesima data venivano altresì convocati Gianluca Caprari e Costantino Favasuli, i quali, tuttavia, non si presentavano.

In occasione delle rispettive audizioni, Luigi Iachini Bellisarii e Alessandro Buccieri depositavano ulteriore documentazione relativa al procedimento arbitrale promosso dalla S.P. Management s.r.l. nei confronti del calciatore Davide Bettella, tra cui, in particolare, il lodo del Collegio di Garanzia dello Sport n. 5/2026 del 29 maggio 2026 e la consulenza tecnica d'ufficio ivi espletata in data 4 maggio 2026.

Con l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS prot. n. 3113/816pf25-26/GC/PN/blp del 4 agosto 2026, la Procura Federale contestava ai sigg.ri Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Alessandro Buccieri gli addebiti poi trasfusi nell'atto di deferimento.

Nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123, comma 1, CGS, l'Avv. Alessandro Buccieri formulava richiesta di audizione, che si svolgeva in data 18 agosto 2026. In tale occasione, l'odierno deferito depositava una consulenza tecnica grafica del 10 giugno 2026, redatta da Cristiano Sinagra, relativa alla genuinità delle firme apposte sui mandati sportivi oggetto di accertamento, compreso quello conferito da Costantino Favasuli in data 31 luglio 2024.

Con atto prot. n. 4037/816pf25-26/GC/PN/gb del 21 agosto 2026, la Procura Federale deferiva, quindi, Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Alessandro Buccieri dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

La fase predibattimentale

L'avviso di convocazione per l'udienza del 24 settembre 2026 è stato notificato ai deferiti in data 21 agosto 2026 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore all'uopo nominato.

I sigg.ri Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Alessandro Buccieri hanno svolto attività difensiva mediante il deposito di memorie; la Procura Federale ha depositato memoria di replica.

Il dibattimento

All'udienza del 24 settembre 2026 sono comparsi l'Avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Paolo Rodella, in difesa dei deferiti Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Alessandro Buccieri, tutti presenti anche personalmente.

In considerazione della mole della documentazione depositata dalle parti e dell'esigenza di consentirne al Collegio un compiuto esame, il Tribunale ha rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del 22 ottobre 2026, ore 10.00, da svolgersi in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.

All'udienza del 22 ottobre 2026, svoltasi in modalità videoconferenza, hanno partecipato l'Avv. Luca Zennaro in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Paolo Rodella, in difesa dei deferiti, e l'Avv. Alessandro Buccieri personalmente.

All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Si rammenta, in via di premessa in fatto, che, come riportato nell'atto di deferimento, l'odierno procedimento trae origine dall'esposto trasmesso alla Procura Federale il 6 febbraio 2026 dall'Avv. Alessandro Moretti, nell'interesse del calciatore Costantino Favasuli, con il quale veniva rappresentato che due ex calciatori professionisti, i sigg.ri Giuseppe Sculli e Simone Pepe, avrebbero avvicinato il giovane calciatore al fine di convincerlo a sottoscrivere un contratto di mandato in favore della società S.P. Management s.r.l., società formalmente riconducibile all'agente sportivo, iscritto al relativo albo, Avv. Luigi Iachini Bellisarii, mentre l'Avv. Alessandro Buccieri, socio di minoranza della medesima società, avrebbe intrattenuto con il Favasuli rapporti sostanzialmente riconducibili alla funzione di agente sportivo, gestendo in prima persona le attività connesse alla firma del mandato professionale. Nell'esposto veniva altresì segnalato che, dopo il passaggio del calciatore ad altro agente, Roberto De Fanti, la S.P. Management s.r.l. aveva azionato nei confronti del Favasuli un contratto di mandato, recante data 31.7.2024, che il calciatore disconosceva come mai sottoscritto, contenente – tra l'altro – una clausola penale per l'importo di euro 150.000,00, e che, per tali fatti, era stata depositata denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Roma.

La contestazione nei confronti dei deferiti si richiama, dunque, alla violazione dell'art. 4, comma 1, CGS:

- sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 1 e 10 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, per lo svolgimento, in assenza del titolo abilitativo, dell'attività di agente sportivo in favore dei calciatori Costantino Favasuli, Davide Bettella e Gianluca Caprari (primo capo);
- per la formazione, mediante l'apposizione di firme non genuine, del mandato Favasuli recante la data del 31 luglio 2024 e per il suo deposito presso la Commissione Federale Agenti Sportivi (secondo capo).

Il Tribunale ritiene di dover ravvisare la responsabilità disciplinare dei deferiti nei termini di cui *infra.*

Prima di procedere all'esame del merito delle contestazioni, occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dai deferiti, concernenti il difetto di soggezione alla potestà disciplinare federale dei deferiti agli organi di giustizia della F.I.G.C., l'incompetenza di questo Tribunale in favore della Commissione Federale Agenti Sportivi e, infine, l'asserita illegittimità della

riapertura delle indagini disposta ai sensi dell'art. 122, comma 4, CGS dopo l'archiviazione del 30 giugno 2026.

1.Sul difetto di soggezione disciplinare dei deferiti agli organi di giustizia della F.I.G.C.

Occorre anzitutto esaminare l'eccezione di difetto di soggezione alla potestà disciplinare federale formulata dai deferiti, secondo cui gli stessi vi sarebbero estranei in quanto, all'epoca dei fatti, non erano tesserati presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio né iscritti nel Registro federale degli agenti sportivi (quanto all'Avv. Alessandro Buccieri, limitatamente al periodo antecedente alla sua iscrizione).

Più in particolare, i deferiti assumono che il mero collegamento delle condotte contestate con l'ordinamento sportivo non sia sufficiente a fondarne la soggezione alla potestà disciplinare federale. A tal fine richiamano l'art. 2, comma 2, CGS, ai sensi del quale "*Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale*", sostenendo che tale disposizione, in quanto norma eccezionale di estensione dell'ambito soggettivo della disciplina federale, sarebbe di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva.

L'eccezione non può essere accolta.

Come noto, l'art. 2 CGS individua l'ambito soggettivo di applicazione del Codice non soltanto mediante il riferimento alle qualifiche formali proprie dell'ordinamento federale, ma anche attraverso un criterio di natura funzionale. Il comma 1 ricomprende, in particolare, tra i destinatari delle disposizioni del Codice "*ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale*", mentre il comma 2 ne estende espressamente l'applicazione a "*coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale*" (v. art. 2, commi 1 e 2, CGS; v. altresì art. 30, comma 1, Statuto FIGC).

Ne consegue che l'assoggettamento alla disciplina federale e alla relativa potestà disciplinare non presuppone necessariamente un formale rapporto di tesseramento o di iscrizione, potendo discendere dalla natura dell'attività concretamente svolta e dalla sua rilevanza per l'ordinamento federale.

Ebbene, nel caso che qui occupa, le condotte contestate ai deferiti, come si vedrà meglio *infra*, risultano direttamente riconducibili all'ambito di operatività dell'ordinamento federale, avendo ad oggetto l'acquisizione e la gestione di mandati sportivi, l'assistenza e l'intermediazione in favore di calciatori tesserati, nonché la partecipazione a trattative con società affiliate finalizzate alla stipula di contratti di prestazione sportiva.

Si tratta, all'evidenza, di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2 CGS, in quanto incidenti su rapporti tra soggetti appartenenti all'ordinamento federale e su attività da questo direttamente disciplinate.

Né tale conclusione comporta un'applicazione analogica o estensiva dell'art. 2 CGS. Anche muovendo dalla prospettiva, sostenuta dai deferiti, della stretta interpretazione della disposizione, le attività contestate rientrano direttamente nella previsione normativa, in quanto concretamente incidenti su rapporti regolati dall'ordinamento federale e, come tali, rilevanti per quest'ultimo.

L'eccezione deve, pertanto, essere respinta.

2. Sull'incompetenza del Tribunale in favore della Commissione Federale Agenti Sportivi

Con riferimento all'eccezione con cui i deferiti deducono che la competenza a conoscere del procedimento *de quo* non spetterebbe a questo Tribunale, bensì alla Commissione Federale Agenti Sportivi, si rileva quanto segue.

Secondo i deferiti, poiché la contestazione riguarda lo svolgimento, sia pure senza titolo, di attività proprie dell'agente sportivo, la relativa cognizione dovrebbe spettare all'organo federale competente in materia, ossia alla Commissione Federale Agenti Sportivi.

A sostegno dell'eccezione viene, anzitutto, richiamato il provvedimento di archiviazione del 30 giugno 2026, con il quale la Procura Federale ha rimesso alla Commissione Federale Agenti Sportivi la valutazione della posizione di Luigi Iachini Bellisarii, in quanto agente sportivo iscritto.

Da tale circostanza i deferiti fanno discendere che anche le condotte attribuite a soggetti non iscritti, ove consistenti nello svolgimento delle medesime attività proprie dell'agente sportivo, dovrebbero essere devolute alla cognizione della Commissione, risultando altrimenti irragionevole assoggettare a organi diversi condotte sostanzialmente coincidenti.

Quanto all'Avv. Alessandro Buccieri, viene inoltre richiamata la sua successiva iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi.

L'eccezione non coglie nel segno.

La competenza della Commissione Federale Agenti Sportivi è, infatti, circoscritta agli illeciti disciplinari commessi dagli agenti sportivi e previsti dal relativo Regolamento, come espressamente stabilito dall'art. 22, comma 1, in virtù del quale "*la competenza ad accertare gli illeciti disciplinari commessi dagli agenti sportivi, previsti nel presente Regolamento, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione Federale Agenti Sportivi*".

Tale fattispecie non ricorre nel caso di specie.

All'epoca delle condotte contestate, infatti, nessuno degli odierni deferiti era iscritto nel Registro federale degli agenti sportivi. Simone Pepe e Giuseppe Sculli non hanno mai conseguito il titolo abilitativo, mentre Alessandro Buccieri ha superato la prova speciale soltanto il 15 dicembre 2025 e risulta formalmente iscritto nel Registro federale solo a decorrere dal 12 febbraio 2026.

Ai deferiti, inoltre, non è contestato alcuno degli illeciti disciplinari previsti dal Regolamento disciplinare Agenti Sportivi. Il deferimento ha ad oggetto la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, ascritta ai medesimi quali soggetti svolgenti attività comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, CGS.

Ne consegue che la cognizione delle condotte oggetto del presente deferimento spetta a questo Tribunale, trattandosi di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva contestate a soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2, comma 2, CGS, e non di illeciti disciplinari propri degli agenti sportivi (dunque abilitati all'esercizio della relativa professione) devoluti alla competenza della Commissione Federale Agenti Sportivi.

Con specifico riferimento all'Avv. Alessandro Buccieri, si specifica inoltre che la successiva iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi è priva di rilievo ai fini del riparto di competenza, essendo intervenuta soltanto il 12 febbraio 2026 e, dunque, in epoca successiva alle condotte contestate.

La competenza di questo Tribunale a conoscere del procedimento *de quo* trova, peraltro, ulteriore conferma nell'evoluzione della disciplina regolamentare.

Come evidenziato dalla Procura Federale, infatti, il previgente Regolamento disciplinare, approvato con C.U. n. 125/A del 4 dicembre 2020, contemplava espressamente, tra le fattispecie sottoposte alla cognizione della Commissione, anche lo svolgimento, da parte di soggetti non iscritti, di attività riservate alla professione di agente sportivo.

Tale previsione non è stata riprodotta nella disciplina successiva né, da ultimo, nel Regolamento disciplinare approvato con C.U. n. 255/A del 23 aprile 2025, che circoscrive la competenza della Commissione agli illeciti disciplinari commessi dagli agenti sportivi e previsti dal medesimo Regolamento.

Tale sostanziale modifica regolamentare conferma, pertanto, che la competenza della Commissione non si estende a chiunque svolga attività materialmente riconducibili a quelle proprie dell'agente sportivo, ma resta circoscritta ai soggetti che rivestano tale qualifica e agli illeciti previsti dalla relativa disciplina. Lo svolgimento, da parte di soggetti non iscritti, di attività comunque rilevanti per l'ordinamento federale resta, invece, soggetto alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2, comma 2, CGS.

In ragione di quanto sopra, il Tribunale afferma la propria competenza e, conseguentemente, rigetta l'eccezione.

3. Sull'inammissibilità della riapertura delle indagini

Occorre, infine, esaminare l'eccezione con cui i deferiti contestano la legittimità della riapertura delle indagini, disposta dalla Procura Federale ai sensi dell'art. 122, comma 4, CGS dopo l'archiviazione del procedimento del 30 giugno 2026.

Secondo i deferiti, la riapertura sarebbe illegittima per difetto di un effettivo *quid novi* rispetto al quadro istruttorio già valutato dalla Procura Federale in sede di archiviazione. In particolare, secondo i deferiti, dopo il 30 giugno 2026 non sarebbe stato acquisito alcun elemento nuovo specificamente riferibile alle rispettive posizioni e idoneo, per autonomia e consistenza, a superare le valutazioni espresse in sede di archiviazione. Le chat e le dichiarazioni valorizzate dalla Procura Federale riguarderebbero, infatti, essenzialmente la posizione del calciatore Costantino Favasuli e la vicenda della firma inizialmente disconosciuta, oggetto del secondo capo di incolpazione. Né, a loro avviso, tali elementi potrebbero considerarsi nuovi per il solo fatto che la Procura Federale ne sia venuta a conoscenza dopo l'archiviazione.

L'eccezione non è fondata.

Come noto, l'art. 122, comma 4, CGS consente la riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione" *nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato*".

Ebbene, nel caso di specie, tali presupposti risultano pienamente integrati, avendo la riapertura delle indagini trovato fondamento nelle risultanze emerse nell'ambito del procedimento penale n. 5965/26 R.G.N.R., delle quali la Procura Federale è venuta a conoscenza, come visto, soltanto in data 27 luglio 2026.

Tale materiale conteneva, infatti, risultanze idonee a modificare il quadro istruttorio sulla cui base era stata disposta l'archiviazione del 30 giugno 2026, riguardando profili che, nella precedente fase delle indagini, non avevano trovato adeguato riscontro.

In particolare, vi figuravano le conversazioni estratte dai dispositivi sottoposti a sequestro, dalle quali emergevano interlocuzioni relative alla gestione dei calciatori, alle trattative con le società e alla definizione delle relative condizioni economiche; le sommarie informazioni rese da Gianluca Caprari, il quale riferiva del ruolo svolto da Simone Pepe e Alessandro Buccieri nelle trattative relative ai propri rapporti sportivi; nonché gli esiti delle perquisizioni e dei sequestri eseguiti il 14 maggio 2026 e la documentazione rinvenuta presso l'Avv. Luigi Iachini Bellisarii relativa al mandato conferito da Costantino Favasuli.

Si trattava, dunque, di risultanze attinenti sia l'effettivo ruolo svolto dai singoli deferiti nell'attività di assistenza e intermediazione dei calciatori, sia, con specifico riguardo al secondo capo di incolpazione, la formazione del mandato del 31 luglio 2024.

Si consideri, in particolare, che, quanto al Sig. Simone Pepe, il provvedimento di archiviazione aveva ricondotto l'attività da questi svolta allo scouting e alla consulenza di carattere tecnico, non essendo allora emersi elementi idonei a dimostrare un suo coinvolgimento diretto nelle trattative relative al trasferimento dei calciatori. Le risultanze successivamente conosciute dalla Procura Federale offrivano, invece, un quadro diverso, comprendendo, tra l'altro, conversazioni attestanti interlocuzioni dirette di Pepe con società calcistiche in relazione al trasferimento di Davide Bettella, nonché le dichiarazioni di Gianluca Caprari, il quale riferiva che Pepe gli si era proposto quale procuratore sportivo e che, unitamente all'Avv. Buccieri, aveva seguito la trattativa relativa al trasferimento al Monza.

Si trattava, dunque, di risultanze idonee a prospettare, in capo a Pepe, un'attività che andava oltre la mera valutazione tecnica dei calciatori, estendendosi all'intermediazione e alla conduzione delle relative trattative contrattuali.

Quanto a Giuseppe Sculli, l'archiviazione lo aveva ritenuto estraneo a qualsiasi attività professionale, delineandone un ruolo meramente occasionale o amicale. Le conversazioni successivamente acquisite evidenziavano, invece, la partecipazione di Sculli al gruppo di messaggistica denominato "Procuratori", nel quale venivano trattate questioni relative alla gestione dei calciatori e dal quale emergeva, in particolare, il suo ruolo di referente per Costantino Favasuli. Ne risultava anche il coinvolgimento nelle decisioni sulle condizioni dei mandati e nella ripartizione delle spese connesse all'attività. Tali elementi prospettavano, dunque, una sua partecipazione attiva e continuativa alla gestione dei calciatori, incompatibile con il ruolo marginale delineato in sede di archiviazione.

Quanto, infine, all'Avv. Alessandro Buccieri, l'archiviazione ne aveva ricondotto il ruolo all'assistenza legale e contrattuale. Il materiale sopravvenuto lo indicava, invece, come il soggetto che definiva le condizioni economiche delle operazioni e le relative commissioni. Le dichiarazioni di Gianluca Caprari gli attribuivano, insieme a Pepe, la conduzione della trattativa con il Monza, mentre gli accertamenti di polizia giudiziaria ne documentavano la partecipazione al capitale della S.P. Management s.r.l. e della S.P. Group s.r.l. Ne emergeva un ruolo di gestione diretta delle operazioni sportive e dei relativi profili economici, che andava oltre l'assistenza legale considerata in sede di archiviazione.

Il Tribunale evidenzia, inoltre, che nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza per cui alcuni degli atti del procedimento penale acquisiti dalla Procura Federale il 27 luglio 2026 risalissero a un momento anteriore all'archiviazione del 30 giugno 2026. Ai fini dell'art. 122, comma 4, CGS, ciò che rileva è, infatti, che i fatti e le circostanze risultanti da tali atti non fossero già a conoscenza della Procura Federale al momento dell'archiviazione.

Nel caso di specie, la Procura Federale acquisiva copia degli atti del procedimento penale soltanto in data 27 luglio 2026, previa autorizzazione del Pubblico Ministero.

A ciò si aggiunga che alcune delle risultanze acquisite erano comunque successive all'archiviazione, come le sommarie informazioni rese da Gianluca Caprari il 6 luglio 2026 e l'annotazione riepilogativa di polizia giudiziaria del 13 luglio 2026.

Le risultanze sopravvenute introducevano, dunque, elementi nuovi, rilevanti e idonei a superare il quadro valutato in sede di archiviazione.

Ricorrevano, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 122, comma 4, CGS per la riapertura delle indagini.

L'eccezione deve, conseguentemente, essere respinta.

* * *

Il Tribunale ritiene, pertanto, che, superate le questioni preliminari, possa procedersi all'esame del merito.

4. I fatti risultanti dall'istruttoria rendono palesi le responsabilità dei deferiti con riguardo ai profili di imputazione dedotti dalla Procura Federale.

4.1. Quanto al primo capo di imputazione afferente l'espletamento senza titolo abilitativo da parte dei deferiti dell'attività di agente sportivo, occorre svolgere una duplice premessa, in fatto e in diritto.

Innanzitutto, come si è riferito al paragrafo 2, emerge dalla documentazione acquisita al procedimento che nessuno dei deferiti, al tempo degli accadimenti oggetto di cognizione (2022-2025), risultava accreditato al Registro nazionale degli agenti sportivi; non i sigg.ri Pepe e Sculli ad oggi non ancora iscritti, né l'Avv. Buccieri il quale ha ricevuto il relativo attestato, da parte del C.O.N.I., solo il 15.1.2026, con iscrizione al Registro Federale a decorrere dal 12.2.2026. L'unico soggetto della compagine sociale di riferimento, la S.P. Management s.r.l., ad avere titolo per l'esercizio dell'attività di agente sportivo ai sensi della normativa vigente era l'Avv. Iachini Bellisarii, abilitato dal 20.6.2023. La Società risulta, inoltre, partecipata al 51% dall'Avv. Iachini Bellisarii, amministratore unico, e al 49% dall'Avv. Buccieri, mentre nessuna formale partecipazione societaria si rinviene in capo ai sigg.ri Pepe e Sculli.

Ciò precisato, l'attività della quale è imputato ai deferiti l'indebito o abusivo esercizio è disciplinata in primo luogo dal D.Lgs. 28.02.2021 n. 37 il quale, all'art. 3, definisce l'agente sportivo come colui che, iscritto all'apposito Registro nazionale ex art. 4, "*in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione*".

Parimenti, il Regolamento degli agenti sportivi della FIGC prevede all'art. 1, comma 2 che " *L'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori/calciatrici, tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori/calciatrici professionisti presso altre società sportive; iii) del tesseramento di calciatori/calciatrici professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC*".

Dunque, ai fini della qualificazione professionale in questione – da esercitare con l'apposito titolo abilitativo - rilevano l'attività di mediazione (messa in contatto di più soggetti sportivi), di assistenza e consulenza, nonché la finalità contrattualistica, di trasferimento della prestazione, di tesseramento perseguite dall'agente. E' in tale contesto di astratta definizione dell'attività di agente sportivo che devono essere inquadrati i comportamenti posti in essere dai deferiti sigg.ri Sculli, Pepe e Avv. Buccieri ai fini della individuazione di una propria responsabilità.

Ebbene, dal complesso e ampio materiale istruttorio acquisito al procedimento si evince che tutti e tre i deferiti hanno espletato, volta per volta, le attività normativamente come sopra caratterizzate, agendo, in un contesto di comunione di intenti e cooperazione finalizzata all'acquisizione formale da parte della S.P. Management s.r.l. di incarichi, in un settore riservato e ad essi sottratto in assenza del relativo titolo di abilitazione.

Per ognuno dei deferiti si rinvengono, per il vero, nelle chat di messaggistica whatsapp acquisite per lo più all'esito delle indagini effettuate in sede penale, non soltanto una condivisione generale di strategie e pianificazioni degli obiettivi assunti in un ambito di sostanziale compartecipazione all'attività di agente sportivo (tra le altre, si vedano le chat dei gruppi "Procuratori" e "Calciomercato", cui tutti i deferiti erano partecipanti), ma anche l'attribuzione o acquisizione in capo a ciascuno di essi di compiti, naturalmente propri dell'agente, di scouting («*Sono due bei giocatori, soprattutto il terzino …Prendiamo qst due fratelli? Secondo voi*»; «*Nico possiamo prenderli?*», o ancora, «*Raga qst sono i ragazzi che al momento seguiamo. Come diceva simone cerchiamo di dividerci per seguirli ogni settimana e riportare qlc notizia*», chat WhatsApp del gruppo "Procuratori" tra Alessandro Buccieri, Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Nicola Alvaro, rispettivamente, del 4.12.2023 e del 29.10.2023), di trattativa con società sportive

(«*intanto ho parlato già cor Sassuolo…ho parlato cor Frosinone…poi ho riparlato co un pò de gente…capito? Stai tranquillo… stamo a lavorà'*'» o ancora « *Alle 15 parlo con il Catanzaro per chiudere* », chat WhatsApp tra Simone Pepe, tramite l'account "SP GROUP", e Davide Bettella, del 26.8.2024 e del 23.7.2025), di definizione economica delle condizioni da perseguire («*Commissioni: 75 k firma; 75 k 30.9.2026; 75 k 30.9.2027; 75 k 30.9.2028. Procura: 5 per cento lordo in costanza di tesseramento per ciascuna stagione*» e « *MI RACCOMANDO NON VANNO SCESI I 75 k di commissione annua* », chat WhatsApp del gruppo "Calciomercato" tra Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Alessandro Buccieri, del 26.7.2025), di ripartizione interna degli obiettivi sportivi («*io butto giù un idea […] Peppe: Damiano, Cossentino, Kabba, Favasulli, iacovo. Ale: D'Andrea, Sorrentino, Silipo […] io: Crapisto, Pisano, Conti, Berardi, Caprari…* », chat WhatsApp del gruppo "Procuratori" tra Alessandro Buccieri, Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Nicola Alvaro, del 29.10.2023).

Anche le audizioni e sommarie informazioni acquisite in atti hanno dato evidenza che l'agire dei deferiti veniva inteso dall'esterno quale tipico espletamento di attività procuratoria. Il riferimento è, tra le altre, alle dichiarazioni rese da Costantino Favasuli, secondo cui Sculli e Pepe «*erano i miei Procuratori Sportivi*» e le trattative con Ternana, Bari e Catanzaro furono « *fatte da loro direttamente con i vari direttori sportivi* » nonché a quelle di Giuseppe Magalini, il quale ha riferito di avere condotto la trattativa per Favasuli direttamente e integralmente con Pepe, indicatogli quale agente del calciatore, con il quale pattuì anche una provvigione del 5%.

Anche Davide Bettella ha dichiarato che Pepe, unitamente a Buccieri, « *si è presentato ed ha agito come procuratore sportivo* » e che «*a loro mi rivolgevo e loro parlavano con le società di calcio per mio nome e conto* »; nello stesso senso, Gianluca Caprari ha riferito che Pepe gli aveva chiesto di lavorare per lui «*quale procuratore sportivo*» e che Pepe e Buccieri avevano condotto le trattative relative al suo trasferimento.

Del resto, che l'attività procuratoria riconducibile alla S.P. Management s.r.l. fosse, per quanto qui interessa, nella disponibilità dei deferiti sigg.ri Sculli, Pepe e Avv. Buccieri e che gli stessi non avessero meri compiti di supporto e/o consulenza risulta altresì dal fatto che solo in data 22.02.2024 l'amministratore unico e socio di maggioranza della Società Avv. Iachini Bellisarii, il solo abilitato all'esercizio dell'attività di agente sportivo e dunque firmatario dei contratti via via posti in essere, risulta inserito nella chat whatsapp del gruppo "Procuratori" - peraltro presentato dall'Avv. Buccieri con l'indicazione per la quale "*lavora tanto con me all'ombra*" - e poco interloquisce su temi operativi e di gestione dell'attività. Come se fosse, in tal senso, l'"ombrello" formale di un'attività esercitata al di là dei requisiti professionali richiesti dall'ordinamento.

La centralità dell'Avv. Buccieri nella pianificazione, organizzazione ed esercizio dei compiti di mandato propri dell'agente, siccome risultante dalle prove documentali acquisite in atti, non appare del resto superabile per via delle qualifiche e ruoli, cui la difesa dell'Avv Buccieri opera ampio riferimento (la "*triplice riserva di legittimazione*"), dal medesimo rivestititi quale socio al 49% della Società, per un verso, e avvocato abilitato, per l'altro.

Quanto al primo profilo, noto è il contenuto dell'art. 19, comma 4 del Regolamento agenti FIGC ai sensi del quale i soci che non siano titolati a espletare attività di agente "*possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione*". E tuttavia, come si è sopra evidenziato, l'operato dell'Avv. Buccieri, lungi dal risultare confinato in un mero ambito amministrativo o di supporto all'attività propria dell'agente, si è certo esteso sino a coprire (pur in modo condiviso) aspetti strategici, operativi, di direzione, anche economica, dei servizi complessivamente prestati da ciascuno dei deferiti. Si tratta di attività ben più intense di quelle consentite dall'ordinamento anche ad un soggetto, come l'Avv. Buccieri, qualificato dal possesso di quote della Società interessata.

Né una tale indebita compartecipazione dell'Avv. Buccieri all'attività procuratoria può essere esclusa per via delle altre riserve di legittimazione indicate dalla difesa del deferito, specificamente riconducibili alla propria qualifica di Avvocato.

In tal senso le "salvaguardie" delle competenze forensi dettate dall'ordinamento e, segnatamente, dall'art. 19, comma 4 del Regolamento agenti FIGC *("(…) salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale (…)* "), dall'art. 21, comma 7 dello stesso Regolamento ("*fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge*") e dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 37/2021 ("*Le disposizioni del presente decreto (…) non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247*") si limitano certo a garantire che, pur nell'ambito strettamente sportivo, i soggetti abilitati alla professione forense possano esercitare le prerogative professionali ad essi attribuite, ma non consentono già che il mero possesso del titolo di avvocato soggetto alla disciplina ordinistica di riferimento sia di per sé sufficiente e idoneo a legittimare l'espletamento delle attività di agente, così determinando una sostanziale sovrapposizione dei rispettivi, per quanto differenti, ruoli. Diversamente si priverebbe di ogni rilevanza e validità il sistema di abilitazione all'esercizio dell'attività di agente sportivo previsto dal D.Lgs. 37/2021 e dal Regolamento agenti FIGC.

Nel caso che ci occupa, poi, la produzione documentale in atti ha dimostrato che l'operato dell'Avv. Buccieri non si limitato alla assistenza stragiudiziale in favore di tesserati o della Società interessata, la S.P. Management s.r.l. (verifica e analisi condizion

contrattuali, *in primis*), ma ha riguardato aspetti certo sfuggenti ad una connotazione meramente "legale" risultando invece propri di un'attività procuratoria.

Per quanto rilevato, dunque, non solo i Sigg.ri Sculli e Pepe ma anche l'Avv. Buccieri devono ritenersi responsabili di aver svolto in un lasso temporale di non poco conto (2022-2025) attività tipiche dell'agente sportivo pur senza esserne legittimati per via della mancata iscrizione all'apposito Registro.

Si ritiene, per questo, sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste – ex art. 9, comma 1, per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, e dall'art. 10 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC.

4.2. Con il secondo capo di incolpazione, la Procura Federale ha contestato a Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Alessandro Buccieri la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, dopo aver stipulato e depositato in data 2 luglio 2024 un contratto di mandato sportivo con il calciatore Costantino Favasuli, con scadenza al 30 giugno 2026, formato, in concorso tra loro, un successivo contratto recante data 31 luglio 2024, mediante l'apposizione di cinque sottoscrizioni non genuine, in quanto non riconducibili al calciatore medesimo e costituenti la riproduzione digitale dell'immagine di una sua firma.

Il documento datato 31 luglio 2024 prevedeva condizioni peggiorative per il calciatore, tra cui una penale in favore di S.P. Management s.r.l. per il caso di recesso anticipato e una clausola compromissoria in favore del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in luogo della competenza del Tribunale di Pescara.

Gli elementi acquisiti, valutati nel loro complesso, depongono per una formazione del mandato non riconducibile a un'effettiva sottoscrizione da parte di Favasuli e comprovano, dunque, la non genuinità delle firme apposte al mandato del 31 luglio 2024, nonché la loro riconducibilità alla condotta dei deferiti.

Il quadro probatorio si fonda, anzitutto, sulla circostanza che il nuovo mandato è stato trasmesso alla Commissione Federale Agenti Sportivi una prima volta il 7 agosto 2024, ma tale primo invio è stato respinto in ragione della preesistenza del mandato del 2 luglio 2024, e il 13 agosto 2024 il mandato è stato nuovamente inviato con un allegato modificato recante, in specie, la previsione della risoluzione del primo mandato.

Il dato assume particolare rilievo sotto il profilo della genuinità delle sottoscrizioni.

La versione definitiva del mandato, pur recando la data del 31 luglio 2024, conteneva una modifica introdotta soltanto dopo il rigetto del primo deposito, avvenuto il 7 agosto 2024. È, dunque, evidente l'incongruenza: se Favasuli avesse effettivamente sottoscritto la versione definitiva successivamente al 7 agosto luglio 2024, le sottoscrizioni avrebbero dovuto essere apposte in data successiva alla modifica e, quindi, non avrebbero potuto recare la data del 31 luglio 2024.

Viene in rilievo, altresì, il rinvenimento, presso lo studio dell'avv. Iachini Bellisarii, socio di S.P. Management s.r.l., in occasione delle perquisizioni del 14 maggio 2026, di due distinti esemplari del mandato datato 31 luglio 2024. Entrambi risultavano generati mediante il medesimo modulo federale, scaricato il 4 luglio 2024 alle ore 11:27 – dunque due giorni dopo la sottoscrizione del precedente mandato del 2 luglio 2024 e ventisette giorni prima della data apposta sul nuovo documento – e recavano identico codice di controllo, pur presentando un diverso stato di compilazione. In particolare, uno riportava la sola sottoscrizione del calciatore nel riquadro relativo al conflitto di interessi, mentre la durata del rapporto e l'intera pagina destinata alle sottoscrizioni del mandato erano in bianco.

La presenza di due esemplari del medesimo mandato, recanti la stessa data e il medesimo codice di controllo, ma caratterizzati da un diverso stato di compilazione, costituisce un significativo indizio della formazione artefatta del documento.

Tale circostanza, infatti, è incompatibile con l'ipotesi che il mandato sia stato effettivamente sottoscritto dal Favasuli, atteso che il calciatore avrebbe dovuto apporre le proprie sottoscrizioni su un unico documento, completo in tutte le sue parti, e non su più esemplari del medesimo mandato.

Tali elementi, unitamente alle risultanze tecnico – grafologiche, di cui *infra*, concorrono a delineare una formazione del documento non riconducibile a una genuina e effettiva manifestazione di volontà del Favasuli.

La comparazione delle sottoscrizioni, infatti, ha evidenziato che le firme presenti sui due esemplari, comprese quelle apposte sul relativo allegato, risultavano identiche e perfettamente sovrapponibili.

In particolare, il parere tecnico-grafologico della dott.ssa Mazzolini ha rilevato la sovrapponibilità delle sottoscrizioni esaminate sul mandato del 31 luglio 2024, incompatibile con il gesto umano, riconducendole verosimilmente alla riproduzione della medesima

immagine digitale mediante tecnica di copia-incolla.

Sul punto, è dirimente, in ogni caso, il fatto che non vi sia alcuna prova che Favasuli avesse autorizzato l'utilizzazione della propria immagine digitale per la sottoscrizione del mandato del 31 luglio 2024, contenente nuove e più gravose condizioni contrattuali.

Gli elementi acquisiti consentono, dunque, di ritenere che le sottoscrizioni apposte al mandato del 31 luglio 2024 non siano riconducibili a Favasuli - considerato, tra l'altro e soprattutto, che non è stato possibile rinvenire l'originale del contratto, il cui esame avrebbe consentito di verificare vieppiù la non genuinità delle firme - e le ulteriori risultanze consentono di affermare che il documento sia stato formato dagli odierni deferiti.

In tal senso depongono, da un lato, l'interesse economico degli stessi alla formalizzazione del nuovo rapporto e, dall'altro, il contenuto delle conversazioni WhatsApp intercorse tra loro, che offre ulteriori riscontri in ordine al loro coinvolgimento nella formazione del documento.

La previsione, nel mandato del 31 luglio 2024, di condizioni sensibilmente più onerose per il calciatore, mediante l'introduzione di una penale in favore di S.P. Management s.r.l., evidenzia il rilevante interesse economico della società alla formalizzazione del nuovo rapporto. Tale previsione attribuiva, infatti, alla società un vantaggio patrimoniale diretto, come confermato dalla successiva iniziativa arbitrale promossa nei confronti di Favasuli, nell'ambito della quale è stato richiesto anche il pagamento della predetta penale.

Quanto alla posizione dei deferiti, risulta documentalmente provato che Buccieri deteneva una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale di S.P. Management s.r.l., circostanza che evidenzia un suo interesse economico nella vicenda. Con riferimento a Pepe, pur non risultando formalmente socio di S.P. Management s.r.l., emerge un suo significativo collegamento con tale società, desumibile dalla titolarità esclusiva del marchio «*SP – We Scout Your Talent* », utilizzato anche da S.P. Management s.r.l. ma anche dall'attività di scouting e intermediazione svolta in favore della medesima società, oggetto della contestazione di cui al primo capo di deferimento, che si ritiene fondata e, peraltro, ciò vale anche per Sculli.

Sul punto, a comprova dell'interesse economico dei deferiti delineato, come si osserverà *infra*, gli stessi il 6 gennaio 2026 sulla chat di gruppo quantificavano le somme pretese con riferimento alla penale: «*Raga abbiamo 150 di penale. E 80 oltre iva di commissione*».

Per converso, la rimodulazione delle condizioni contrattuali operata con il mandato del 31 luglio 2024, qui oggetto di giudizio, avrebbe comportato un pregiudizio patrimoniale per il calciatore, sicché appare difficilmente configurabile, già in astratto, un suo interesse alla sottoscrizione del mandato *de quo*.

Significative sono anche le conversazioni WhatsApp, che consentono di ricostruire il contesto nel quale si inserisce la vicenda del mandato relativo a Favasuli e di individuare il ruolo svolto dai deferiti nella gestione dei rapporti con il calciatore.

Già l'8 settembre 2022 Sculli, riferendosi a Favasuli, scriveva: « *Paesano mio … Famiglia parenti miei* […] *Possiamo fare quello che vogliamo*».

Successivamente, il 29 ottobre 2023, Pepe trasmetteva a Buccieri, nel gruppo « *Procuratori*», una ripartizione del parco giocatori, indicando i nominativi dei calciatori ricompresi nella quota affidata alla gestione di quest'ultimo.

In relazione alla genesi del nuovo mandato, assume particolare rilievo la conversazione del 15 gennaio 2024, nella quale Buccieri riferiva che Favasuli «*non ha firmato quella ufficiale con Sp management Srl da depositare* » e che risultava « *formalmente libero*». Proponeva, quindi, il trasferimento del rapporto alla società «*per motivi di fiscalità*» e chiedeva agli altri partecipanti: « *Metto la penale al nuovo mandato? … Ditemi voi*».

Tale conversazione evidenzia, da un lato, che il mandato con S.P. Management non era stato sottoscritto dal calciatore e, dall'altro, che la decisione di formalizzare un nuovo rapporto con la società, anche attraverso l'introduzione di una clausola penale, veniva discussa e rimessa alle determinazioni degli interlocutori. Non emerge, invece, alcun coinvolgimento di Favasuli nella decisione né la necessità di acquisire alcuna manifestazione della sua volontà in ordine alle nuove condizioni contrattuali.

Nella conversazione individuale con Favasuli, inoltre, Buccieri, il 2 luglio 2024, comunicava le condizioni economiche dell'operazione con il Bari («*Le condizioni Serie B bari 150 net 24/25… Sto definendo i contratti* »); il 29 luglio successivo rassicurava il calciatore scrivendogli: «*tu devi preoccuparti solo di giocare e arrivare in A. Al resto hai uno staff che ci pensa* ».

Anche tali messaggi confermano che la gestione delle questioni contrattuali ed economiche relative al calciatore era curata dallo staff, senza che dalle conversazioni emerga una sua partecipazione alle decisioni relative alla predisposizione e alla formalizzazione

del mandato del 31 luglio 2024.

Di particolare interesse è, inoltre, la conversazione del 3 novembre 2025, successiva al mandato oggetto del presente giudizio, nella quale, nel gruppo «*Calciomercato*», Buccieri affermava: «*luigi sta preparando il nuovo mandato di Favasuli che sabato fategli sottoscrivere contestualmente verseremo 3.000 euro al fratello*».

La circostanza che, in relazione a un successivo e diverso mandato, Buccieri avesse espressamente richiesto che il documento fosse sottoposto alla sottoscrizione del calciatore appare significativa. A fronte di tale indicazione, non emergono, invece, dalle conversazioni acquisite elementi positivi che documentino un'analoga attività di sottoscrizione e trasmissione da parte di Favasuli del mandato del 31 luglio 2024.

Le conversazioni documentano, altresì, le successive iniziative del gruppo tra la fine del 2025 e il gennaio 2026.

Già il 29 dicembre 2025 venivano predisposte le proforma (« *Quindi totale di 80.000 iva inclusa. Puntiamo alto*»); successivamente, il 5 gennaio 2026, veniva prospettata la decisione di procedere al recesso («*lui non ha comunicato il recesso. Ora lo faremo noi*»); il 6 gennaio 2026 venivano quantificate le somme pretese, con riferimento alla penale («*Raga abbiamo 150 di penale. E 80 oltre iva di commissione*»); infine, nei giorni 28 e 29 gennaio 2026, veniva promossa l'iniziativa arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI.

Rileva, altresì, la conversazione del 31 marzo 2026, nella quale venivano quantificate in euro 21.599,20 le spese dei procedimenti arbitrali promossi formalmente da S.P. Management nei confronti di Favasuli e Bettella, con contestuale indicazione di una quota di euro 7.200,00 a carico di ciascuno dei tre deferiti.

Nel loro complesso, tali conversazioni si inseriscono coerentemente nel quadro indiziario già delineato dagli ulteriori elementi documentali e tecnici acquisiti ed evidenziano, in particolare, la condivisione, da parte degli odierni deferiti, delle iniziative da assumere nei confronti di Favasuli anche in relazione alla penale contrattuale e alle ulteriori pretese economiche, nonché il loro coinvolgimento nella gestione della successiva controversia, sino alla promozione dei procedimenti arbitrali. Emerge, dunque, una gestione coordinata della vicenda da parte dei deferiti, che costituisce un ulteriore elemento di riscontro del loro coinvolgimento nella complessiva operazione contrattuale.

Valutate unitamente agli elementi relativi all'interesse economico dei deferiti e alle risultanze dell'indagine tecnico-grafologica, esse concorrono a sostenere la ricostruzione della formazione del mandato in assenza di un'effettiva sottoscrizione da parte di Favasuli e del coinvolgimento dei deferiti nella formazione del mandato del 31 luglio 2024 (quantomeno, da taluno di essi nel contesto di una finalità comune).

Difetta, infatti, qualsivoglia elemento documentale idoneo a dimostrare che il calciatore avesse concordato con i soggetti coinvolti la sottoscrizione di un nuovo mandato sportivo e dagli elementi emersi emerge che, più probabilmente che non, le firme apposte al mandato non siano state apposte dal Favasuli o dietro sua autorizzazione, ma che le stesse siano state apposte dagli odierni deferiti.

Gli elementi acquisiti, infatti, devono essere valutati alla luce del principio della preponderanza dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario.

La Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, con decisione n. 73/CFA del 29 dicembre 2025, ha ribadito il consolidato principio secondo cui: «*Nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non*».

Ne consegue che la responsabilità disciplinare può essere accertata attraverso una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, alla cui stregua è da ritenere causa di un evento non solo l'antecedente che si possa positivamente accertare averlo causato, ma anche l'antecedente palesemente idoneo a produrlo sulla base di uno standard di "certezza probabilistica", desumibile dal preponderante criterio dell'evidenza logica.

A differenza di quanto avviene nel processo penale, ove vige il principio per cui la prova dei presupposti del reato deve essere acquisita "oltre ogni ragionevole dubbio", in tema di illecito disciplinare vige il diverso principio della preponderanza

dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario.

Alla luce del criterio sopra richiamato, gli elementi, considerati nel loro complesso e nella loro reciproca convergenza, consentono di ritenere dimostrato che il mandato del 31 luglio 2024 sia stato formato in assenza di un'effettiva sottoscrizione da parte di Favasuli attraverso il già ricordato meccanismo fraudolento, del copia e incolla e le risultanze documentali, tecnico-grafologiche e le conversazioni WhatsApp, unitamente agli elementi relativi all'interesse economico sotteso alla formalizzazione del rapporto, consentono, altresì, di ritenere che il mandato sia stato formato dai deferiti mediante l'apposizione di firme non genuine.

Ferma la ritenuta evidenza della condotta disciplinarmente scorretta dei deferiti, va ricordato che non possono valere in senso contrario le difese di Pepe e Sculli, che hanno contestato la riferibilità personale della condotta loro ascritta, sostenendo che nessun elemento istruttorio dimostrerebbe un loro coinvolgimento nella materiale formazione, nel deposito o nella successiva utilizzazione del mandato del 31 luglio 2024.

Le deduzioni di Pepe e Sculli, volte a escludere ogni loro coinvolgimento nella vicenda, non risultano convincenti alla luce degli elementi acquisiti.

Già il 15 gennaio 2024 Buccieri, nel gruppo, riferiva che il calciatore non aveva ancora sottoscritto il mandato con S.P. Management e prospettava il trasferimento del rapporto alla società, chiedendo agli altri interlocutori se inserire una penale nel nuovo mandato («*Metto la penale al nuovo mandato? … Ditemi voi*»).

Favasuli, nell'audizione del 20 aprile 2026, ha indicato entrambi quali propri procuratori sportivi, precisando che le trattative con le società erano condotte direttamente da loro. Quanto a Pepe, tale circostanza trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di Magalini, che ha riferito di avere trattato direttamente con lui il trasferimento del calciatore al Bari, concordando anche il compenso agenziale.

La comunicazione dimostra che la prospettiva di formalizzare il rapporto con la società e la definizione delle condizioni del nuovo mandato, compresa la previsione di una penale, erano state oggetto di interlocuzione tra i soggetti coinvolti.

Tali circostanze, considerate congiuntamente, evidenziano che la gestione del rapporto con Favasuli e la prospettiva di formalizzarlo attraverso un nuovo mandato erano inserite in un contesto operativo condiviso, nel quale Pepe e Sculli svolgevano ruoli concreti nella gestione dell'attività di rappresentanza del calciatore.

Ai fini del concorso nella condotta contestata non è necessario che ciascun deferito abbia materialmente apposto le sottoscrizioni o curato il deposito del documento, essendo sufficiente che sia dimostrato un contributo consapevole, anche non materiale, alla realizzazione dell'illecito.

Non sono, altresì, meritevoli di accoglimento le deduzioni difensive di Buccieri, che non risultano idonee a superare il quadro indiziario complessivamente emerso.

In primo luogo, il deferito ha contestato il valore del parere grafologico Mazzolini, qualificandolo come consulenza di parte, priva di terzietà e inidonea a costituire autonomo fondamento dell'accusa.

L'obiezione non è decisiva, poiché la valutazione della non genuinità delle sottoscrizioni non si fonda esclusivamente su tale elaborato, ma deve essere compiuta alla luce dell'insieme delle risultanze documentali e degli ulteriori elementi acquisiti al procedimento.

Non è risolutivo neppure il richiamo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'arbitrato relativo a Davide Bettella, che ha accertato l'autografia della sottoscrizione. Tale accertamento ha riguardato una singola sottoscrizione, riferita a un diverso calciatore e apposta su un diverso documento, esaminato in originale, sicché le relative conclusioni non possono essere automaticamente trasferite alla vicenda Favasuli.

Anche la fotografia prodotta dalla difesa, raffigurante Favasuli intento a sottoscrivere documentazione, non appare idonea a superare le risultanze sopra richiamate. Essa è stata prodotta soltanto il 3 agosto 2026 e, anche ammettendo che si riferisca al modulo poi datato 31 luglio 2024, non spiega la riproduzione della medesima di firma in più punti del documento depositato, né dimostra che il calciatore abbia conosciuto e approvato le clausole contenute nella versione del mandato successivamente utilizzata, ma, soprattutto, non dimostra che la foto sia relativa al mandato in esame.

Neppure l'accordo di transazione sottoscritto il 6 luglio 2026 e la contestuale remissione della querela valgono a escludere la rilevanza degli elementi già acquisiti nel presente procedimento.

Quanto all'atto transattivo, il documento, nella premessa, qualifica il mandato del 31 luglio 2024 come sottoscritto tra le parti e, al punto 2, prevede espressamente che Favasuli rinunci alle domande e alle azioni spiegate nel procedimento arbitrale, «*con particolare riferimento all'operato disconoscimento della firma apposta sul mandato sottoscritto dalle Parti in data 31 luglio 2024*».

La rinuncia al disconoscimento della firma deve, tuttavia, essere valutata nel contesto dell'accordo transattivo, con il quale le parti hanno definito una controversia patrimoniale relativa a pretese economiche di S.P. Management nei confronti del calciatore, pari a euro 232.465,47, rinunciando alle rispettive domande.

Essa costituisce, pertanto, una manifestazione di volontà intervenuta nell'ambito di una composizione negoziale tra privati e non può essere equiparata a un accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni né, soprattutto, può condizionare l'autonomo accertamento della condotta contestata ai deferiti da parte degli organi di giustizia sportiva.

Al riguardo, occorre ricordare che la giustizia sportiva è la forma più alta in cui si esprime l'autonomia dell'ordinamento sportivo, che si traduce, oltre che in via normativa con l'individuazione delle regole della vita dell'associazione, anche in via giustiziale, attraverso la predisposizione di organi e procedure diretti a garantire il rispetto di tali regole al suo interno (CFA, SS.UU. n. n. 51/2025-2026).

Su tale scorta, un negozio di diritto privato, pur potendo produrre effetti nei rapporti tra i contraenti, non può, all'evidenza, incidere sull'autonomo esercizio della funzione disciplinare, né determinare la preclusione degli accertamenti demandati agli organi di giustizia sportiva.

Né assume efficacia preclusiva rispetto all'accertamento dell'illecito disciplinare contestato ai deferiti la remissione della querela presentata da Favasuli il 6 luglio 2026 e ciò pur sempre in considerazione della ridetta autonomia del giudizio disciplinare-sportivo, che reca con sé il corollario dell'autonomia degli organi della giustizia sportiva nella valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ordinaria che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori (Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite - decisione n. 71/2019).

La Corte Federale, nella pronuncia resa a Sezioni Unite, n. 49/2024-2025, ha ribadito il principio secondo cui " *il procedimento penale non è idoneo ad influenzare quello sportivo, che risponde a regole sue proprie, aventi radice nel Codice di giustizia sportiva e che delineano un percorso autonomo nell'acquisizione e, soprattutto, nella valutazione dei dati probatori necessari per pervenire ad una decisione sia di colpevolezza che di proscioglimento in ambito sportivo endofederale, a ciò conseguendo anche la possibilità per il Giudice sportivo di valutare gli elementi istruttori raccolti in sede di procedimento penale, indipendentemente dal rilievo penale dei fatti rappresentati*" .

Al lume delle suesposte coordinate, il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dei deferiti e deve, pertanto, essere affermata la responsabilità disciplinare di Simone Pepe, Giuseppe Sculli e Alessandro Buccieri per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al secondo capo di incolpazione.

Quanto alla sanzione, il Tribunale, valutando gravi, perché dispregiative delle norme dello Stato e dei regolamenti della FIGC, le violazioni commesse dai deferiti, ritiene di infliggere loro, in misura uguale per tutti stante il pieno e con concorde concorso alle violazioni contestate , tanto le sanzioni dell'inibizione e della squalifica nella misura di diciotto mesi, quanto la sanzione dell'ammenda nella misura di 20.000,00 euro in ragione della natura in concreto anche economica dell'attività da loro abusivamente svolta. La misura delle sanzioni viene contenuta, rispetto alla gravità dei fatti, lesivi anche dell'attività degli agenti sportivi legittimati, trattandosi, per loro, di prima incolpazione in materia, con sperabile effetto dissuadente

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Simone Pepe, mesi 18 (diciotto) di inibizione e squalifica ed euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda;
- al sig. Giuseppe Sculli, mesi 18 (diciotto) di inibizione e squalifica ed euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda;
- al sig. Alessandro Buccieri, mesi 18 (diciotto) di inibizione e squalifica ed euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

I RELATORI
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta
Daniela Nardo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 2 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai